

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 43-6246

**Art. 9 della L.R. 28/9/2012, n. 11. Approvazione criteri e modalita' per la concessione ed erogazione di contributi, in conto anno 2012, alle Unioni di Comuni, istituite entro il 31/12/2012, e alle Comunita' montane per l'esercizio associato, nell'anno 2012, di funzioni fondamentali comunali.**

A relazione dell'Assessore Molinari:

Vista la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 46 - 4870 del 31/10/2012 con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione di contributi, in conto anno 2012, alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per l'esercizio associato, nell'anno 2012, di funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 30/7/2010 n. 122 e successive modificazioni, mediante utilizzo di fondi "regionalizzati" e cioè fondi trasferiti, nell'anno 2012, dallo Stato alla Regione per essere destinati esclusivamente alle predette forme associative per lo svolgimento in gestione associata di funzioni e servizi comunali;

vista la D.D. n. 301 del 22/6/2012 del Responsabile del Settore Rapporti con le Autonomie locali con la quale è stata impegnata sul bilancio regionale di previsione per l'anno 2012 la somma di € 3.741.304,22 (somma trasferita dallo Stato alla Regione per le finalità di cui sopra), ripartita come segue: € 2.993.043,38 sul capitolo 155426 (I. 1233) a favore delle Unioni di Comuni ed € 748.260,84 sul cap. 155766 (I. 1234) a favore delle Comunità montane, per la concessione di incentivi finanziari alle predette forme associative per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali;

vista la D.D. n. 537 del 23/11/2012 del Responsabile del Settore Rapporti con le Autonomie locali di approvazione del bando per la concessione di contributi, per l'anno 2012, per la gestione associata di funzioni fondamentali comunali;

vista la D.D. n. 650 del 28/12/2012 del Responsabile del Settore Rapporti con le Autonomie locali di concessione dei contributi in argomento, dalla quale risulta che è stata liquidata alle Unioni di Comuni, ammesse a finanziamento, la somma totale di € 860.302,00 ed è stata liquidata alle Comunità montane, ammesse a finanziamento, la somma totale di € 587.692,50;

rilevato che a seguito della liquidazione sono residue le seguenti somme: € 2.132.741,38 sul cap. 155426 del bilancio d'esercizio 2012, ed € 160.568,34 sul cap. 155766 del bilancio d'esercizio 2012, destinate, rispettivamente, alle Unioni di Comuni ed alle Comunità montane;

ritenuto necessario procedere alla assegnazione delle somme di cui sopra alle suddette forme associative mediante l'erogazione di contributi finalizzati alla gestione associata di funzioni e servizi comunali, tenuto conto che:

- tali forme associative hanno evidenziato il notevole sforzo finanziario compiuto nell'anno 2012 per avviare la gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali comunali e dei relativi servizi, gestione prevista dall'art. 14, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 30/7/2010 n. 122 e successive modificazioni, per i Comuni fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità montane, i quali sono tenuti a svolgere in gestione associata, entro il 1° gennaio 2013, almeno tre funzioni fondamentali ed entro il 1° gennaio 2014 le sei restanti funzioni fondamentali;

- il trasferimento annuale da parte dello Stato alle Regioni dei fondi destinati alle Unioni di Comuni ed alle Comunità montane per lo svolgimento in gestione associata di funzioni e servizi comunali avviene anche sulla base dell'utilizzo da parte delle stesse di tali fondi nell'anno precedente a quello di riferimento, per cui la mancata assegnazione dei medesimi comporta un minor trasferimento di fondi statali nell'anno in corso;  
dato atto che per procedere all'assegnazione delle suddette somme occorre, in base all'art. 9 della L.R. 11/2012, definire i criteri per l'erogazione dei contributi, i destinatari degli stessi, l'entità e le modalità di concessione;

dato atto altresì che i contributi, nelle more del procedimento di creazione della carta delle forme associative, saranno erogati alle forme associative, istituite entro il 31/12/2012, anche se non ancora in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 7 e 8 della predetta legge regionale, poiché il procedimento di individuazione degli ambiti ottimali di cui all'art. 8 della medesima legge non solo non si è concluso nell'anno 2012, ma è tutt'ora in corso;

inteso pertanto, sulla base delle richiamate premesse, fissare i seguenti criteri finalizzati all'erogazione dei contributi, in conto anno 2012, alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per l'esercizio associato, nell'anno 2012, di funzioni fondamentali comunali:

- destinare la somma residua sul cap. 155426/2012, ammontante ad €2.132.741,38, alle Unioni di Comuni istituite entro il 31/12/2012, nonché la somma residua sul cap. 155766/2012, ammontante ad € 160.568,34, alle Comunità montane, tenuto conto che trattasi di somme derivanti da fondi "regionalizzati" e cioè fondi trasferiti dallo Stato alla Regione per essere destinati alle predette forme associative per lo svolgimento in gestione associata di funzioni e servizi comunali;

- finanziare l'avvio, nell'anno 2012, documentabile mediante atti costitutivi e normativi (atti costitutivi, statuti per le Unioni di Comuni, convenzioni per le Comunità montane), sottoscritti entro il 31/12/2012, delle predette forme associative per lo svolgimento di funzioni fondamentali, ovvero lo svolgimento in forma associata, nell'anno 2012, delle funzioni fondamentali comunali di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 30/7/2010 n. 122 e successive modificazioni e, nell'ambito delle stesse, lo svolgimento di almeno due di queste funzioni fondamentali;

- prevedere per le forme associative (Unioni di Comuni e Comunità montane) avviate entro il 31/12/2012 per lo svolgimento di funzioni fondamentali, documentabile come sopra, un contributo pari a €10.000,00 per spese di start up;

- prevedere per le forme associative che abbiano svolto, nell'anno 2012, in forma associata almeno due funzioni fondamentali, un contributo determinato in base ai seguenti fattori: funzioni svolte in forma associata, Comuni aderenti alla forma associativa e popolazione della forma associativa, fissando un importo massimo concedibile di €50.000,00;

- attribuire un maggior valore al fattore "Comuni" nel caso in cui la forma associativa risulti costituita da Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, al fine di favorire l'associazionismo di comuni di minor dimensione demografica;

- finanziare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, della L.R. 11/2012, le Unioni di Comuni aventi durata minima di tre anni, tenuto conto che il procedimento di individuazione degli

ambiti ottimali di cui all'art. 8 della L.R. 11/2012 non si è concluso nell'anno 2012 e che tale criterio è stato già adottato nella precedente D.G.R. n. 46 - 4870 del 31/10/2012;

- prevedere che la concessione ed erogazione dei contributi alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane avvenga su richiesta delle stesse, sulla base di apposito bando;
- prevedere che, nel caso residuino fondi, si provveda alla ripartizione degli stessi, distintamente per le Unioni di comuni e per le Comunità montane, in modo proporzionale all'importo del contributo determinato sulla base dei criteri sopra descritti;
- prevedere che nel caso in cui i fondi disponibili siano insufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse a contributo si provveda, distintamente per le Unioni di comuni e per le Comunità montane, alla riduzione, in modo proporzionale, dell'importo del contributo determinato sulla base dei criteri sopra descritti.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale;

visto il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, acquisito in data 29/7/2013;  
vista la l.r. 28 settembre 2012 n. 11;  
vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i;  
vista la l.r. 4 maggio 2012 n. 5;  
vista la l.r. 23 maggio 2012 n. 6;  
vista la l.r. 7 maggio 2013 n. 8;  
vista la l.r. 7 maggio 2013 n. 9;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 28/9/2012 n. 11 e per le motivazioni illustrate in premessa, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, in conto anno 2012, alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per l'esercizio associato, nell'anno 2012, di funzioni fondamentali comunali di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 30/7/2010 n. 122 e successive modificazioni;
- di destinare la somma residuata sul cap. 155426/2012, ammontante ad € 2.132.741,38, alle Unioni di Comuni, istituite entro il 31/12/2012, nonché la somma residuata sul cap. 155766/2012, ammontante ad € 160.568,34, alle Comunità montane, tenuto conto che trattasi di somme derivanti da fondi "regionalizzati" e cioè fondi trasferiti dallo Stato alla Regione per essere destinati esclusivamente alle predette forme associative per lo svolgimento in gestione associata di funzioni e servizi comunali;
- di stabilire a tal fine i criteri di seguito descritti:

#### 1. FINALITA' DEI CONTRIBUTI

I contributi sono destinati alle forme associative di cui al successivo punto 3 a copertura, nei limiti previsti al punto 2,

- delle spese di start up, impegnate nell'anno 2012 e connesse all'avvio della forma associativa, documentabile mediante atti costitutivi e normativi (atti costitutivi, statuti per le Unioni di Comuni, convenzioni per le Comunità montane), sottoscritti entro il 31/12/2012, per lo svolgimento di funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010 e s.m.i. e riportate nell'allegato elenco che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale;

oppure

- delle spese impegnate, nell'anno 2012, per lo svolgimento in forma associata di funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010 e s.m.i. e riportate nell'allegato elenco che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale.

## 2. SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

Il contributo deve essere stato utilizzato per qualsiasi spesa connessa alle specifiche finalità per cui è stato concesso, ad esclusione delle spese per il funzionamento degli organi istituzionali della forma associativa.

Il contributo non può essere stato utilizzato per la concessione di contributi, sovvenzioni e rimborso spese ai Comuni aderenti alla forma associativa o ad altri soggetti pubblici e/o a soggetti privati.

E' ammessa la concessione ad altri soggetti del contributo erogato esclusivamente se finalizzata alla gestione associata delle funzioni finanziate in nome e per conto del titolare (forma associata finanziata).

## 3. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatarie dei contributi, alle condizioni e secondo le modalità indicate nei successivi punti, le seguenti forme associative:

Unioni di Comuni previste dall'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., istituite entro il 31/12/2012 per la gestione associata di almeno due funzioni fondamentali;

Comunità montane per la gestione associata di cui all'art. 28 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esercitata anche mediante articolazione del territorio di riferimento in sottoambiti omogenei;

## 4. REQUISITI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI

Per accedere ai contributi le forme associative di cui al punto 3 devono presentare richiesta di contributo ed aver avviato la forma associativa per lo svolgimento, per intero, di funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella L. 30/7/2010 n. 122 e successive modificazioni ovvero svolto per intero almeno due funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella L. 30/7/2010 n. 122 e successive modificazioni. L'elenco delle predette funzioni fondamentali è riportato in allegato.

Lo svolgimento in forma associata di almeno due funzioni fondamentali deve essere realizzato per tutti i comuni componenti l'Unione, ad eccezione delle Comunità montane.

Sono finanziate solo le funzioni integralmente trasferite alla forma associativa e lo svolgimento in forma associata delle stesse deve essere stato realizzato attraverso “la costituzione di uffici unici”, ovvero mediante strutture sovracomunali che svolgono, attraverso personale proprio, comandato e/o trasferito, tutte le attività relative alla funzione e al servizio trasferito, escludendo il permanere di residue attività in capo alle strutture dei singoli Comuni; la struttura sovracomunale, quindi, non si deve sovrapporre ma sostituire a quelle dei singoli Comuni, con l’individuazione di un unico Responsabile.

Ogni funzione, oggetto di svolgimento in forma associata, dovrà essere stata considerata nella sua interezza e non scorporata. A tal fine sarà richiesta ai Comuni facenti parte della forma associativa apposita attestazione comprovante lo svolgimento in forma associata dell’intera funzione da parte della forma associativa. Tale attestazione non sarà richiesta ai Comuni aderenti a forme associative già finanziate nell’anno 2012 dal Settore Rapporti con le Autonomie locali per lo svolgimento di funzioni fondamentali identiche a quelle oggetto di nuova richiesta di finanziamento.

Le Unioni di Comuni devono essere state costituite entro il 31/12/2012 ed avere una durata minima di 3 anni.

## 5. MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi ed erogati con determinazione del Responsabile del Settore Rapporti con le Autonomie locali, nei limiti delle somme residue sul cap. 155426/2012 e sul cap. 155766/2012, alle forme associative che ne abbiano titolo e che trasmettano la richiesta entro e non oltre il termine perentorio previsto dal bando.

Le richieste di contributo devono rispettare le modalità indicate in apposito bando approvato con determinazione del Responsabile del Settore Rapporti con le Autonomie locali nel rispetto delle direttive di cui alla presente deliberazione.

Il termine per la conclusione del procedimento di erogazione del contributo è fissato, in base alla D.G.R. n. 2-416 del 2/8/2010, in 180 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento.

## 6. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Per le forme associative che abbiano svolto nell’anno 2012 in forma associata funzioni fondamentali il contributo è determinato in base ai seguenti criteri:

- 1) valore attribuito ad ogni funzione fondamentale di cui all’allegato elenco;
  - 2) numero dei Comuni componenti la forma associativa;
  - 3) popolazione della forma associativa
- e precisamente secondo la seguente formula:

il valore in Euro di ogni funzione fondamentale di cui all’allegato elenco

+

€ 1.000,00 per ogni Comune con popolazione pari o inf. a 1.000 abitanti

€ 500,00 per ogni Comune con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti

€ 250,00 per ogni Comune con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti

€ 250,00 per ogni Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che costituisca forme di gestione associata con Comuni inferiori ai 5.000 abitanti

+

€0,50 per ogni abitante della forma associativa

Fino ad un limite massimo della quota di finanziamento pari ad €50.000,00.

Ai fini della quantificazione del contributo, secondo i criteri di cui sopra, la popolazione dei Comuni e della forma associativa è quella risultante dal censimento 2001.

Nel caso residuo fondi sul cap. 155426/2012, si provvederà alla ripartizione degli stessi in modo proporzionale all'importo del contributo determinato come sopra,

Nel caso residuo fondi sul cap. 155766/2012, si provvederà alla ripartizione degli stessi in modo proporzionale all'importo del contributo determinato come sopra.

Nel caso in cui i fondi disponibili sul cap. 155426/2012 siano insufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse a contributo, si provvederà alla riduzione, in modo proporzionale, dell'importo del contributo determinato come sopra.

Nel caso in cui i fondi disponibili sul cap. 155766/2012 siano insufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse a contributo, si provvederà alla riduzione, in modo proporzionale, dell'importo del contributo determinato come sopra.

Per le forme associative avviate entro il 31/12/2012 e che abbiano sostenuto solo spese di start up non si applicano i suddetti criteri ed il contributo è fissato in €10.000,00.

## 7. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono erogati in un'unica soluzione a seguito dell'adozione della determinazione di individuazione delle forme associative beneficiarie, nei limiti delle somme residue sul cap. 155426/2012 e sul cap. 155766/2012.

Il contributo successivo alla prima annualità sarà decurtato della somma già concessa nell'anno precedente, qualora la rendicontazione non sia effettuata ai sensi del successivo punto 8.

## 8. RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

a) Forme associative che abbiano svolto nell'anno 2012 in forma associata funzioni fondamentali:

Entro il termine perentorio del 31/12/2013 la forma associativa beneficiaria di contributo per l'anno 2012 è tenuta a rendicontare le spese impegnate nell'anno 2012 e in coerenza con le finalità del finanziamento concesso.

In merito alle spese oggetto di rendicontazione si richiama quanto disposto dal precedente punto 2.

La rendicontazione deve contenere, nel limite del contributo concesso ed in coerenza con le finalità per cui è stato accordato, l'elenco analitico delle spese impegnate nell'anno 2012, corredato dall'elenco delle determinazioni di impegno delle spese stesse, entrambi sottoscritti dal Responsabile dei servizi finanziari e dal Responsabile della/e funzione/i finanziata/e. A fini istruttori, potrà essere richiesta copia delle determinazioni di impegno delle spese.

La forma associativa deve rendicontare tutte le funzioni finanziate e l'intero importo del contributo spettante.

Qualora la forma associativa non rendiconti una o più funzioni finanziate, il contributo eventualmente concesso nell'anno successivo sarà decurtato di una somma così determinata: valore della/e funzione/i finanziata/e più un terzo dell'importo del contributo spettante.

Qualora la forma associativa rendiconti una somma inferiore al contributo spettante, il contributo eventualmente concesso nell'anno successivo sarà decurtato di una somma pari alla differenza tra contributo spettante e contributo non rendicontato.

Nel caso in cui la rendicontazione non sia effettuata secondo le modalità e i termini di cui sopra e non si possa procedere alla decurtazione del contributo per mancata presentazione della domanda nell'anno successivo, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo, sulla base dei criteri di cui al punto precedente, provvedendo al recupero della somma già erogata.

b) Forme associative avviate entro il 31/12/2012 e che abbiano sostenuto solo spese di start up:

Entro il termine perentorio del 31/12/2013, la forma associativa beneficiaria di contributo per l'anno 2012 deve presentare una relazione contenente la descrizione delle attività svolte, coerenti con le finalità per cui il contributo è stato concesso, e l'elenco delle spese di start up, impegnate nell'anno 2012, sottoscritte dal Responsabile dei servizi finanziari.

In merito alle spese oggetto di rendicontazione si richiama quanto disposto dal precedente punto 2.

L'importo delle spese deve essere pari all'importo del contributo spettante.

Qualora nella relazione sia indicata una somma inferiore al contributo spettante, il contributo eventualmente concesso nell'anno successivo sarà decurtato di una somma pari alla differenza tra contributo spettante e contributo non rendicontato e, nel caso in cui non si possa procedere alla decurtazione del contributo per mancata presentazione della domanda nell'anno successivo, si procederà alla revoca parziale dello stesso ed al recupero della somma già erogata.

Qualora la relazione non sia presentata entro il suddetto termine o non contenga la descrizione delle attività svolte, coerenti con le finalità per cui il contributo è stato concesso, e l'elenco delle spese di start up, il contributo eventualmente concesso nell'anno successivo sarà decurtato di una somma pari all'importo del contributo non rendicontato e, nel caso in cui non si possa procedere alla decurtazione del contributo per mancata presentazione della domanda nell'anno successivo, si procederà alla revoca totale del contributo ed al recupero della somma già erogata.

## 9. REVOCA DEI CONTRIBUTI

Oltre ai casi descritti al precedente punto 8 il Settore rapporti con le Autonomie locali provvede, nel rispetto delle direttive indicate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 37-11865 del 28/7/2009 e con deliberazione n. 2 -1030 del 18/11/2010, ad effettuare un "monitoraggio" a campione presso le forme associative finanziate, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per la concessione del contributo, nonché le reali modalità di gestione associata, anche attraverso la verifica degli atti relativi alla stessa.

La mancanza dei presupposti per la concessione del contributo previsti nel relativo bando comporta la revoca dello stesso, ed il recupero della somma già erogata.

a) Forme associative che abbiano svolto in forma associata le funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010 e s.m.i.

Qualora si accerti che il contributo è stato destinato totalmente o parzialmente a spese non attinenti la/le funzioni finanziate, si provvederà alla revoca totale o parziale del contributo.

Nel caso di revoca totale la somma da recuperare è data dalla somma già erogata.

Nel caso di revoca parziale la somma da recuperare è così determinata: valore della/e funzione/i finanziate più un terzo dell'importo del contributo spettante.

b) Forme associative avviate entro il 31/12/2012 e che abbiano sostenuto solo spese di start up:  
Qualora si accerti che il contributo è stato destinato a spese non attinenti all'avvio della forma associativa per lo svolgimento di funzioni fondamentali, si provvederà alla revoca del contributo.

#### 10. RINUNCIA AI CONTRIBUTI

La rinuncia da parte dei beneficiari al contributo concesso comporta la contestuale restituzione del contributo erogato.

Alla spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui al presente provvedimento si farà fronte con i fondi disponibili sui capitoli n. 155426 e n. 155766, impegnati con D.D. n. 301 del 22/6/2012 del Responsabile del Settore Rapporti con le Autonomie locali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.

(omissis)

Allegato

**ALLEGATO****ELENCO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI**

<b>FUNZIONE</b>	<b>VALORE DELLA FUNZIONE IN EURO</b>
1) ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO	15.000,00
2) POLIZIA MUNICIPALE, AMMINISTRATIVA LOCALE	15.000,00
3) PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE - PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE	15.000,00
4) EDILIZIA SCOLASTICA (Per la parte non attribuita alla competenza delle Province), ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI	15.000,00
5) ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	15.000,00
6) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI	15.000,00
7) CATASTO	15.000,00
8) ATTIVITA' IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI	15.000,00
9) PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI	15.000,00